



COMUNE DI SCARNAFIGI
PROVINCIA DI CUNEO

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Corso Carlo Alberto n.1 – 12030 Scarnafigi

Tel. 0175/74101 - Fax 0175/74619

e-mail: vigile@comune.scarnafigi.cn.it

N.25/2014

ORDINANZA

RELATIVA AL DIVIETO DI UTILIZZO DI GIOCATTOLI PIRICI E STRUMENTI MOLESTI

IL SINDACO

CONSIDERATO che, segnatamente in occasione delle festività natalizie e di Capodanno, nonché di Carnevale ed, in altre ricorrenze religiose e civili è sempre più ricorrente l'utilizzo sconsiderato ed improprio di artifici pirotecnici pericolosi per l'incolumità personale e pubblica;

ATTESO che, segnatamente in occasione delle festività natalizie e di Capodanno, nonché di Carnevale ed, in altre ricorrenze religiose e civili è sempre più ricorrente l'utilizzo sconsiderato ed improprio di artifici pirotecnici pericolosi per l'incolumità personale e pubblica;

VALUTATO altresì che i comportamenti di cui in premessa configurano fattispecie idonee e ledere il decoro urbano e l'igiene pubblica, dato che l'irresponsabile abbandono sul suolo pubblico dei contenitori vuoti e dei materiali usati determinano insozzamento di strade, vie, piazze, giardini, nonché la violazione delle norme di pubblica igiene;

RAVVISATA la sussistenza di motivazioni di pubblico interesse, nella finalità di prevenire spiacevoli conseguenze sotto vari profili: di ordine e sicurezza pubblica, di igiene, di decoro urbano ecc.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n.689 e s.m.i.;

VISTO l'art.54 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267

VISTA la L.15 luglio 2009 n.94;

ORDINA

Per le ragioni di incolumità, sicurezza ed igiene pubblica di cui in premessa e qui da intendersi integralmente richiamate, su tutto il territorio comunale, negli spazi pubblici ed aperti al pubblico o di uso pubblico, è severamente vietato:

l'uso e l'impegno, sotto qualsiasi forma, di petardi, fuochi d'artificio non autorizzati, bombolette spray schiumogene, fialette, e di qualunque altro oggetto o strumento che possa recare disturbo o molestia alle persone.

Salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell' art. 7-bis, D.L.vo 18 agosto, n.267 e s.m.i., il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad 500,00. Inoltre all'-accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del sequestro del materiale finalizzato alla confisca.

Alla luce dell'-art. 3 comma 5 della L.15 luglio 2009 n.94 qualora l'uso dei materiali di cui in premessa determini insozzamento della pubblica via la sanzione amministrativa è pari ad € 500,00.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto. Copia della presente viene trasmessa alla locale Stazione dei Carabinieri.

Scarnafigi, 30 dicembre 2014

IL SINDACO
(GHIGO Riccardo)